

CASSAZIONE NET
AUG 15



11264/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

~~SENZA REGISTRAZIONE - SENTE DOLLI - SENTE DOTT~~

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sgg.ri Magistrati:

R.G.N.13400/06

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Dott. Mario ADAMO | - Presidente |
| Dott. Giuseppe SALME' | - Consigliere |
| Dott. Onofrio FITTIPALDI | - Consigliere |
| Dott. Luigi SALVATO | - Consigliere |
| Dott. Alberto GIUSTI | - Consigliere Rel. |

Cron. 11264

Rep.

C.C.20/2/2009

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Oggetto:

immigrazione

sul ricorso proposto da

~~_____~~ rappresentato e difeso, in forza
di procura spciale a margine del ricorso, dall' Avv.
Luigi Beatrice, elettivamente domiciliato nello studio
dell'Avv. Giovanni Beatrice in Roma, Via Nomentana, n.
91;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studi

del ~~_____~~

per ~~_____~~

IL CANCELLIERE

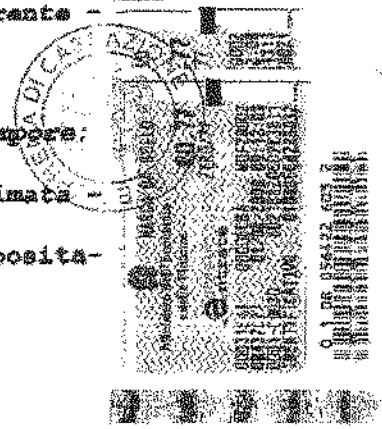
- ricorrente -

contro

PREFETTURA di ROMA, in persona del Prefetto pro-tempore;

- intimata -

avverso il decreto del Giudice di pace di Roma deposita-
to il 28 febbraio 2006



1804
OR

CASSAZIONE NET



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

letta le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso perché la Corte, in camera di consiglio, respinga il ricorso.

Ritenuto che il cittadino del Gambia DRAMMIEH MHEMRA SALIM proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 24 ottobre 2005;

che l'adito Giudice di pace di Roma, constatato che il decreto espulsivo era stato emesso a seguito del provvedimento di diniego dello status di rifugiato in data 3 dicembre 2004, rigettava l'opposizione;

che avverso la decisione [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, notificato, a seguito di ordine di rinnovo, l'8 settembre 2007, cui non ha resistito la Prefettura intimata.

Considerato che il ricorso si compone di un unico motivo articolato in tre profili;

il primo profilo - con cui si sostiene che la pendenza giurisdizionale del ricorso avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato osterebbe alla



adozione del provvedimento di espulsione - è manifestamente infondato;

che, in tema di disciplina dell'immigrazione, poiché il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è obbligatorio e a carattere vincolato, il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare l'esistenza al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, senza che sia possibile configurare un obbligo di sospensione necessaria del relativo procedimento qualora ne sia pendente un altro nel quale si controversa dell'esistenza dei presupposti idonei a legittimare l'adozione del relativo decreto;

che questa Corte (Sez. I, 25 ottobre 2007, n. 22367) ha già negato che, in pendenza di altro ricorso volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico in favore dello straniero, derivi l'obbligo di sospensione del procedimento di espulsione per lo straniero;

che la seconda censura - con cui si deduce che nella specie non era consentita l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero poteva essere oggetto di persecuzione - è inammissibile perché nuova, non constando dal testo del decreto impugnato che il ricorrente abbia fatto valere come motivo di opposizione dinanzi al giudice





di pace la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che l'ultimo profilo - con cui si deduce carenza di motivazione - è manifestamente infondato, perché il decreto impugnato reca una motivazione, ancorché sintetica;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l'intimata Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2009.

Il Consigliere estensore

Alberto Gatti

Il Presidente

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ogg. 14 MAG 2009
IL CANCELLIERE

[Signature]

IL CANCELLIERE

Luigi [unintelligible]

[Signature]